

Sistema giuridico dello Stato della Città del Vaticano

1929 Legge n. II sulle fonti del diritto (7 giugno 1929)

- peculiare sistema di economia legislativa: rinvio
- tecniche vicine al CIC 1917 (promulgato pochi anni prima)
- **fonti:** (1) diritto canonico, (2) norme vaticane, (3) norme italiane: sussidiarie
- rinvio non omogeneo
- sistema cautelare a difesa dell'identità: (1) normativo, (2) giudiziale
- paura delle lacune normative: generoso rinvio (norme in vigore dal 1870)
- modifiche nei decenni successivi
 - abrogati la metà dei 25 artt.
 - nuove leggi date dal legislatore vaticano in vari settori
 - legislazione italiana di rinvio modificata
 - nuovo CIC 1983
 - superate preoccupazioni di lacune
 - promulgazione della nuova Legge Fondamentale del 2000

2008 Legge n. LXXI sulle fonti del diritto (1° ottobre 2008)

- conferma i criteri tecnici
- adegua alla Legge Fondamentale del 2000
- **fonti:** (1) Diritto canonico: nuovo modo
 - (2) Leggi vaticane,
 - (3) Leggi italiane:
 - sussidiarie più ristretto
 - non modifica TL: l'art. 3 §2 *clausola limite* (art. 3 §2)
 - (4) Convenzioni Internazionali:
 - come impegno di adeguamento normativo
 - richiede norme specifiche

Il diritto canonico nell'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano

<p>1929</p> <p>Art. 1. Sono fonti principali del diritto oggettivo nello Stato della Città del Vaticano:</p> <p>a) il Codex iuris canonici e le Costituzioni Apostoliche;</p> <p>b) le leggi emanate per la Città del Vaticano dal Sommo Pontefice o da altra autorità da lui delegata, nonché i regolamenti legittimamente emanati dall'autorità competente.</p>	<p>2008</p> <p>Art. 1. <i>Fonti principali del Diritto</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. L'ordinamento giuridico vaticano riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo.2. Sono fonti principali del diritto la legge fondamentale e le leggi promulgate per lo Stato della Città del Vaticano dal Sommo Pontefice, dalla Pontificia Commissione o da altre autorità alle quali Egli abbia conferito l'esercizio del potere legislativo.3. Quanto disposto circa le leggi riguarda anche i decreti, i regolamenti e ogni altra disposizione normativa legittimamente emanati.4. L'ordinamento giuridico vaticano si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte, salvo quanto prescritto al n. 1.
---	--

Implicazioni ermeneutiche sulla condizione del diritto canonico

- implicazioni della condizione di fonte primaria
 - elemento integrale: no norma di rinvio
 - richiamo all'ordinamento canonico intero no al CIC e alle costituzioni: supera normativismo/ complessità
 - l'uso di altre fonti è legittimo subordinatamente in mancanza di soluzione
 - riguarda tutte le aree: penale, patrimoniale, procedurale

- implicazioni di essere primo criterio interpretativo
 - risolve dilemma su interpretazione delle fonti sussidiarie
 - filtro aggiuntivo a protezione dell'identità dell'ordinamento S.C.V.

- vigenza delle norme canoniche generali: Libro I CIC: fonti, potestà, ufficio, soggetti del diritto
 - istituzione delle leggi (can. 7), irretroattività leggi (can. 9), clausole irritanti (can. 10), presunzione di territorialità e obbligatorietà (can. 10), dubbio di diritto (can. 14), rilevanza ignoranza ed errore (can. 15), interpretazione e *sensus verborum* (can. 17), interpretazione stretta di norme restrittive (can. 18), fonti suppletive (can. 19), prelazione e revoca di leggi (can. 20-21)
 - lo stesso consuetudine (cann. 23 ss), norme secondarie, decreti generali, istruzioni (cann. 29 ss.) ecc.
 - atti negoziali e di potestà: atti amministrativi
 - particolare applicazione alle istituzioni ecclesiastiche presenti nello S.C.V.

Materie riservate al diritto canonico o alle leggi vaticane (art. 4 Lf)

1929

Art. 11. Sotto le riserve specificate nell'articolo 3, si osserva nella Città del Vaticano il vigente Codice civile del Regno d'Italia, insieme con le leggi che lo hanno modificato od integrato e coi relativi regolamenti fino all'entrata in vigore della presente, salve le seguenti modificazioni:

- a) la cittadinanza vaticana è regolata, conforme al Trattato fra la S. Sede e il Regno d'Italia, dalla legge in data odierna, numero III;
- b) la capacità a compiere qualsiasi atto giuridico, ad acquistare e disporre per negozio tra vivi o a causa di morte dei chierici e dei religiosi, che sieno cittadini vaticani, è regolata dalla legge canonica;
- c) il matrimonio è pure esclusivamente regolato dalla stessa legge;
- d) l'adozione è autorizzata dal Sommo Pontefice;
- e) la prescrizione, quanto ai beni ecclesiastici, resta regolata dai canoni 1508-1512 del *Codex iuris canonici*, osservandosi inoltre il disposto del canone 63 § 2 del medesimo Codex;
- f) le donazioni ed i lasciti per causa di morte a favore delle pie cause sono regolati dai canoni 1513-1517 dello stesso Codex;
- g) gli atti di nascita, di matrimonio e di morte sono redatti in occasione del battesimo o del matrimonio o della celebrazione dei funerali e conservati dal parroco, che ne rimette copia al Governatore;
- h) i registri di cittadinanza e di anagrafe sono tenuti dal Governatore, a mezzo dell'ufficio all'uopo designato;
- i) le funzioni di notaro sono esercitate da avvocati concistoriali designati dal Governatore, (...);
- j) le funzioni del conservatore delle ipoteche, agli effetti delle trascrizioni e delle iscrizioni ipotecarie, (...).

2008

Art. 4. Norme civili

Sotto le riserve specificate nell'art. 3, si osserva il Codice civile italiano del 16 marzo 1942 con le leggi che lo hanno modificato fino all'entrata in vigore della presente legge, salve le seguenti riserve:

- a) la cittadinanza vaticana è regolata da apposita legge vaticana;
- b) la capacità a compiere qualsiasi atto giuridico, ad acquistare e disporre per negozio tra vivi o a causa di morte dei chierici, dei membri degli Istituti di vita consacrata religiosi e delle Società di vita apostolica, che sieno cittadini vaticani, è regolata dalla legge canonica;
- c) il matrimonio è regolato esclusivamente dalla legge canonica;
- d) l'adozione è autorizzata dal Sommo Pontefice;
- e) la prescrizione, quanto ai beni ecclesiastici, è regolata dai cann. 197-199 e 1268-1270 del *Codex iuris canonici*, osservandosi inoltre il can. 76 § 2 del medesimo Codex;
- f) le donazioni ed i lasciti per causa di morte a favore delle pie cause sono regolati dai cann. 1299-1300; 1308-1310 dello stesso *Codex*;
- g) gli atti di nascita, di matrimonio e di morte sono redatti a norma della legislazione vaticana;
- h) i registri di cittadinanza e di anagrafe sono tenuti presso il Governatorato;
- i) i rapporti di lavoro sono disciplinati da apposita normativa vaticana;
- l) le funzioni di notaro sono esercitate da avvocati della Santa Sede designati dal Presidente del Governatorato (...);
- m) le funzioni del conservatore delle ipoteche, agli effetti delle trascrizioni e delle iscrizioni ipotecarie (...).

